



REPUBBLICA ITALIANA

243/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60671** del ruolo generale, proposto da:

1. **CASTELLI Eliseo**, nato a Stuttgart (Germania) il 10 aprile 1975, c.f. CSTLSE75D10Z112W;
2. **PETTI Maurizio**, nato a Campobasso il 6 settembre 1982, c.f. PTTMRZ82P06B519A;
3. **MASTRACCHIO Loredana**, nata a Campobasso il 18 novembre 1985, c.f. MSTLDN85S58B519V;
4. **LOMBARDI Rudy**, nato a Campobasso il 21 novembre 1982, c.f. LMBRDY82S21B519F;
5. **MASTROPIETRO Valentino**, nato a Campobasso il 16 dicembre 1984, c.f. MSTVNT84T16B519R;

6. **LOMBARDI Isabella**, nata a Campobasso il 17 novembre 1976,
c.f. LMBSLL76S57B519M;

7. **IAMMATTEO Roberto**, nato a Campobasso il 31 agosto 1980, c.f.
MMTRRT80M31B519I;

8. **ROSSI Monia**, nata a Campobasso il 29 marzo 1977, c.f.
RSSMN077C69B519U;

9. **LOMBARDI Sandro**, nato a Campobasso il 29 ottobre 1979, c.f.
LMBSDR79R29B519V;

10. **PERRELLA Silvia**, nata a Bojano (CB) il 7 agosto 1962, c.f.
PRRSLV62M47A930W;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Ruta, (c.f.
RTUGPP65C27B519R, pec rutaassociati@pec.it) e Margherita Zezza,
(c.f. ZZZMGH71B41B519H, pec avvmarginheritazezza@pec.it) e con
gli stessi elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale
rutaassociati@pec.it, come da delega in atti,

- appellanti

contro

Procura regionale della Corte dei conti per il Molise;

Procura generale della Corte dei conti;

- appellate

e nei confronti di

E5E s.r.l., c.f. e partita IVA 10877980960, con sede a Milano,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria La Rosa, c.f.
LRSMVT80B46D086J, pec mariavittorialarosa@ordineavvocati
roma.org come da delega in atti e con la stessa domiciliata a Roma,

presso la segreteria della Corte dei conti -Sezione Prima
Giurisdizionali Centrali d'Appello;

avverso

la sentenza n. 45/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale regionale per il Molise, pubblicata il 1° dicembre
2022, non notificata.

Visto l'appello, gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 20 settembre 2024, il relatore Cons.
Fabio Gaetano Galeffi, il V.P.G. Sabrina D'Alesio, l'avv. Giuseppe
Ruta, per gli appellanti e l'avvocato Maria Vittoria La Rosa.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 30 marzo 2023, Castelli Pietro, nella qualità
di Sindaco *pro tempore* del Comune di Casalciprano (CB), Iammatteo
Roberto, Lombardi Rudy, Lombardi Sandro, Lombardi Isabella,
Mastracchio Loredana, Mastropietro Valentino, Perrella Silvia, Petti
Maurizio e Rossi Monia, in qualità di consiglieri dello stesso
comune, hanno impugnato la sentenza n. 45/2022 della Sezione
Giurisdizionale regionale per il Molise, che ha accolto parzialmente
la domanda giudiziale, relativamente ad un'ipotesi di danno erariale
per euro 2.989.432,06 nei confronti del GSE - Gestore Servizi
Energetici s.p.a., ed ha condannato CASTELLI Eliseo, PETTI
Maurizio, MASTRACCHIO Loredana, LOMBARDI Rudy,
MASTROPIETRO Valentino, LOMBARDI Isabella, IAMMATTEO
Roberto, ROSSI Monia e LOMBARDI Sandro al pagamento della
somma di euro 50.000 e PERRELLA Silvia al pagamento della

somma di euro 10.000.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 6 giugno 2019, la Procura regionale Molise ha contestato agli attuali appellanti un'ipotesi di danno erariale, in favore del GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a., per un importo di euro 2.989.432,06 oltre accessori, in relazione ad un comportamento asseritamente connotato da colpa grave e caratterizzato dall'illegittima concessione ed affidamento dei lavori di realizzazione, di manutenzione e di gestione di impianto fotovoltaico e nel consentire al concessionario di incassare tariffe incentivanti maggiorate, spettanti, invece, di diritto all'ente locale, ma dai convenuti cedute al concessionario.

La sentenza impugnata, dopo aver respinto l'eccezione sull'esimente di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, ha accolto parzialmente la domanda giudiziale, rideterminando in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'entità del danno posto a carico dei convenuti.

Gli appellanti hanno svolto i seguenti motivi di impugnazione: I. - violazione dei principi di "giusto processo"; I.1. - violazione del principio di concentrazione (art.3 c.g.c.); I.2. - violazione del principio di celerità (art. 4 c.g.c.); I.3. - violazione del principio di chiarezza (art. 5 c.g.c.); I.4. -illegittimità del supplemento istruttorio (art. 67 c.g.c.); I.5. - incompetenza territoriale (art. 18 c.g.c.); I.6. - violazione dei doveri di riservatezza (art. 57 c.g.c.); II. - prescrizione; III.- insindacabilità delle scelte discrezionali; IV. - infondatezza

dell'azione (legittimità ex art.2, co. 173, l. n. 244/2007); V. - errore di fatto e di diritto e violazione del quadro normativo; V.1. - conformità della condotta al D.M.19.2.2007 e al DPR n. 387/2003; V.2. - trasparenza della condotta del comune nei confronti del GSE; VI. - illogicità e contraddittorietà della sentenza; VII. - assenza del danno per l'ente locale e per il GSE; VIII. - violazione dell'art. 1, comma 2 bis, della L.n.20/1994; IX. - assenza dell'elemento soggettivo e della cd. "colpa grave"; X.- illogicità della sentenza sotto altro profilo, in ordine alla quantificazione del danno nei confronti dei singoli convenuti; ed hanno concluso: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza appellata, dichiarando inammissibile e, comunque, infondata la domanda della Procura attrice, accertando l'assenza di danno a carico dell'amministrazione e, in ogni caso, la correttezza della condotta assunta dagli amministratori e dal segretario comunale odierni appellanti e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo agli stessi, stante, in ogni caso, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.; in subordine, esercitare il potere riduttivo ad essa attribuito; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.

La Procura generale si è costituita con memoria del 22 luglio 2024, ed ha dedotto che non è stato dimostrato il danno subito dal GSE a seguito della realizzazione dell'opera, che non è stata compiuta una valutazione dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata, che manca comunque l'elemento soggettivo, e conclusivamente non

si è opposta all'accoglimento dell'appello, ferma restando, considerata l'incertezza interpretativa della normativa di riferimento, l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Con memoria depositata il 21 agosto 2024, ha inteso intervenire in giudizio in favore degli appellanti, ai sensi degli artt. 160 e 185 c.g.c., la società E5E s.r.l., in qualità di successore a titolo universale della concessionaria Casalciprano Energia s.r.l., per effetto di atto di fusione per incorporazione di quest'ultima in E5E s.r.l. avvenuto in data 12 novembre 2020, chiedendo l'accoglimento dell'appello in epigrafe ed il conseguente annullamento della sentenza gravata, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese.

All'odierna udienza del 20 settembre 2024, il P.M. ha confermato la richiesta - già formulata nelle conclusioni del 22 luglio 2024 - di non opporsi all'accoglimento dell'appello di parte privata per mancanza di danno e colpa grave, ritenendo altresì ammissibile nel giudizio l'intervento ex articolo 185 c.g.c. della società E5E, subentrata nell'ambito di un giudizio di impugnazione a favore degli appellanti; nel contempo il P.M. ha contrastato gli altri motivi proposti perché già oggetto di valutazione in sede di sentenza di primo grado, anche in relazione all'eccezione di parcellizzazione della domanda giudiziale. La difesa degli appellanti si è riportata agli atti di causa. Le altre parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va valutata l'ammissibilità dell'atto di intervento, a sostegno della posizione degli appellanti, da parte di E5E s.r.l.; al riguardo osserva il Collegio che l'art. 85 del c.g.c. dispone che chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. Dalla formulazione del predetto art. 85 è agevole argomentare che soltanto gli interventi svolti in favore della posizione della Procura erariale possono essere ammessi in giudizio. D'altra parte, E5E s.r.l. ha richiamato nel proprio intervento norme non conferenti, il primo, l'art. 160, riferito ai giudizi pensionistici come si evince agevolmente dall'inquadramento della norma all'interno del c.g.c., e la seconda, l'art. 185, che ammette l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'art. 200. Anche l'art. 185 si colloca in un contesto che non è conferente rispetto al giudizio ora in esame, in quanto il presupposto dei casi di opposizione non è presente nel caso di specie, riguardando la possibilità per un terzo di proporre opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti oppure la possibilità per gli aventi causa e i creditori di una delle parti di proporre opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno. Si tratta di situazioni del tutto estranee alla vicenda in esame. Se ne deduce quindi che, essendo l'intervento di E5E s.r.l. svolto in favore degli appellanti, l'intervento stesso deve

essere dichiarato inammissibile per contrasto con l'art. 85 c.g.c., anche in ordine al regime delle spese, che non possono essere riconosciute stante l'inammissibilità dell'intervento.

Ciò, premesso, nel merito la Sezione non può che valorizzare le dichiarazioni rese dalla Procura generale sia nelle conclusioni scritte del 22 luglio 2024 che nell'intervento orale in udienza, in ordine all'accoglimento dell'appello, in quanto la P.G. ha ritenuto non essere stata compiuta una valutazione dei vantaggi conseguiti dalla collettività amministrata e ha ritenuto mancante l'elemento soggettivo dell'illecito erariale in capo agli appellanti.

Pertanto, avendo la Parte pubblica aderito alle conclusioni cui sono giunti gli appellanti, ne consegue l'accoglimento dell'appello, il quale si mostra fondato in relazione ai punti di impugnazione formulati dagli appellanti, cui la controparte ha dato positivo riscontro per effetto di quanto dichiarato nell'atto conclusionale e nell'odierna discussione all'udienza pubblica.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque accolto.

Le spese di difesa, in ragione della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti ed a carico del GSE quale ente ritenuto danneggiato, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. ed in particolare dell'art. 4, comma 2, del medesimo d.m., rivestendo gli appellanti sostanzialmente la stessa posizione processuale ed

essendo patrocinati dallo stesso difensore.

Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese in relazione alla posizione di ESE s.r.l., per le ragioni in precedenza esposte.

Nulla per le spese di giudizio, stante l'esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60671** del registro di segreteria, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e liquida le spese di difesa in euro 10.300,00 (diecimilatrecento/00) a carico di GSE s.p.a. ed in favore degli appellanti, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, ove dovuti. Nulla per le spese nei confronti di ESE s.r.l. e per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 26/11/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi